



Decreto Dirigenziale n. 60 del 17/05/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 E SUCC. MODD. ED INTT. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLA DITTA: GRIMALDI S.R.L.U. ATTIVITA': LAVORAZIONE DELLE PELLI. SEDE: VIA SELVAPIANA DEL COMUNE DI SOLOFRA (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta e succ. modd. ed intt., disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. mm. e ii. o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito il 09/11/2012, prot. n. 824421, la ditta "Grimaldi s.r.l.u." ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e succ. mm. e ii. per attività di lavorazione delle pelli, da esercitarsi nello stabilimento ubicato alla via Selvapiana (p.lla 747 foglio 2) del Comune di Solofra (Av);
- CHE ad essa sono allegati:
il progetto e la relazione tecnica a firma del dr. Francesco Chirola, iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania al n. 1668, con descrizione del ciclo produttivo, delle tecnologie atte a prevenire l'inquinamento oltre alla caratterizzazione delle emissioni.

CONSIDERATO:

- CHE, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e succ. mm. e ii. e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286:
l'impianto:
 - I. è esistente secondo definizione dell'art. 268 lett. i d.lgs. 152/2006 e s. m. ed i.;
 - II. non risulta essere in esercizio e pertanto si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 6 del medesimo decreto legislativo;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n.951505 del 24/12/2012 è stata invitata la ditta a produrre ulteriore documentazione integrativa necessaria al fine di avviare il procedimento amministrativo;
- CHE con prot. n. 68321 del 29/01/2013 è stata acquisita agli atti del Settore la documentazione integrativa richiesta;
- CHE con nota prot. n. 86760 del 05/02/2013 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 26/02/2013;
- CHE in tale data, la Conferenza, acquisito in via preliminare il parere favorevole del rappresentante dell'Amministrazione Comunale in merito alla destinazione urbanistica, di agibilità e d'uso dei locali ove va a svolgersi l'attività, esaminato il progetto così come proposto anche in via istruttoria, ha ritenuto, su richiesta della rappresentante dell'Asl, di dover acquisire ulteriore documentazione ed in particolare "una relazione sulle modalità di approvvigionamento idrico, delle modalità di smaltimento dei reflui di rifinizione (spruzzo) e delle acque di piazzale corredate dal relativo grafico della rete redatto da tecnico abilitato, nonché una pianta in sezione dello stabilimento da cui si evinca la presenza di porte esterne e/o in alternativa la descrizione della modalità di areazione dei locali".
- CHE con prot. n. 233203 el 02/04/2013 è stata acquisita agli atti del Settore la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza;
- CHE con nota prot. n. 241169 del 04/04/2013 è stata riconvocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 30/04/2013;
- CHE in tale data, la Conferenza, valutati gli atti integrativi prodotti, all'unanimità ha espresso parere favorevole, con la prescrizione da parte del rappresentante dell'Asl che **"i locali chiusi o con insufficiente areazione non vengano utilizzati come luoghi di lavoro a meno che non venga implementato un sistema di ventilazione artificiale"**. Ai sensi dell'art. 14-ter comma 6 bis e 7 della

L. 241/90 e s.m.i., si ritiene espresso favorevolmente il parere delle Amministrazioni convocate e risultate assenti;

- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);
- CHE per effetto della nota del Dirigente di Settore trasmessa con prot. n. 763113 del 10/10/2011 al competente Dipartimento Provinciale ARPAC, sarà quest'ultimo a fissare gli importi dovuti, all'atto dei previsti accertamenti e controlli, nonché a richiederne i pagamenti;

RITENUTO:

- potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dallo stabilimento destinato all'attività di lavorazione delle pelli da esercitarsi nello stabilimento ubicato alla via Selvapiana (p.lla 747 foglio 2) del Comune di Solofra (Av);

VISTI:

1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
8. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt.;
9. la D.G.R. n. 447 del 08/09/2011;
10. la D.G.R. n. 839 del 30/12/2011;
11. la D.G.R. n. 528 del 04/10/2012;
12. la D.G.R. n. 791 del 21/12/2012;
13. la D.G.R. n. 22 del 19/01/2013;
14. la D.G.R. n. 40 del 22/02/2013.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi, ed in conformità alle determinazioni della stessa, dei pareri comunque acquisiti, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento,

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, l'autorizzazione definitiva con durata quindicennale in favore della ditta "Grimaldi s.r.l.u." per le emissioni derivanti dall'attività di lavorazione delle pelli da esercitarsi nello stabilimento sito in via Selvapiana (p.lla 747 foglio 2) del Comune di Solofra (AV);
- 3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;

- b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
 - e) che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Solofra e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
 - f) che la ditta provveda alla messa a regime di tutti gli impianti non oltre novanta giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;
 - g) che la ditta comunichi a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Solofra e all'ARPAC entro i quindici giorni successivi alla messa a regime degli impianti, le risultanze delle analisi delle emissioni relative a due campionamenti in un periodo continuativo di marcia controllata pari a 10 gg. decorrenti dalla messa a regime (il tutto a cura di un tecnico abilitato);
 - h) effettuare, con cadenza **semestrale**, a decorrere dalla data di "messa in esercizio" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Solofra, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
 - i) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4-h (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
 - l) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;
 - m) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui di cui al punto 4-h;
 - n) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
 - o) che i locali chiusi o con insufficiente areazione non vengano utilizzati come luoghi di lavoro a meno che non venga implementato un sistema di ventilazione artificiale;
- 5) di precisare ulteriormente che:
- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi, di cui al punto n. 4-h, dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
 - qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
 - i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
 - al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

- 6) di puntualizzare ulteriormente che:
 - i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
 - la Ditta proceda al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza al Settore;
 - la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- 7) che la ditta è tenuta all'assolvimento dell'obbligo di cui alla D.G.R. n. 750/2004, per i controlli da effettuarsi da parte del competente Dipartimento Provinciale (ARPAC) di Avellino;
- 8) di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime ed il successivo monitoraggio sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze);
- 9) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 10) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 11) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 12) di notificare il presente provvedimento alla ditta "Grimaldi s.r.l.u." con sede in via Selvapiana (p.lla 747 foglio 2) del Comune di Solofra (Av);
- 13) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL di Avellino ed all'ARPAC– Dipartimento Provinciale di Avellino;
- 14) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Antonello Barretta)